



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002532-19/11/2013-SC_MAR-T71-P

Al Consiglio comunale di CASTELFIDARDO
Tramite il Presidente

Al Sig. Sindaco
del Comune di CASTELFIDARDO

e, p.c. All'Organo di revisione
del Comune di CASTELFIDARDO
Tramite il Presidente

Prot. N.° *Allegati*

Oggetto: Pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005, sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012 del Comune di Castelfidardo.

Si trasmette la deliberazione n. **71/2013/PRSE** concernente l'oggetto.

L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL.

Il Direttore della Segreteria
(*Mott. Carlo Serra*)



Deliberazione n. 11/2013/PRSE

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 13 novembre 2013

composta dai magistrati:

- Presidente di Sezione Renzo DI LUCA – Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente Relatore

LEGGE 266/2005

RENDICONTO 2011-BILANCIO DI PREVISIONE 2012
COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN)

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;


VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR in data 12 giugno 2012 (pubblicata in G.U., S.O. 24 luglio 2012, n. 171);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2011 ed al bilancio di previsione 2012;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché di quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente con nota prot. 1459 del 30 aprile 2013;



VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale è stata convocata la Sezione per la odierna Camera di consiglio;
UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;


PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti



compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinviengono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

L'esame delle relazioni redatte dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266 – con riguardo rispettivamente al rendiconto 2011 ed al bilancio di previsione 2012 – non hanno evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 *bis* Tuel prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.

Nondimeno, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, permangono i profili come di seguito specificati:

1. Contenimento delle spese

Nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2011 sono stati svolti opportuni riscontri al fine di verificare il rispetto, all'esito dell'esercizio e della gestione, dei vincoli recati dall'art. 6 del D.L. 78/2010.

Dall'esame delle attestazioni rese dall'Organo di revisione e dei dati forniti risulta comprovato il rispetto del limite di spesa di cui alla citata normativa avendo riguardo ai criteri interpretativi resi dalla Corte Costituzionale con la nota decisione 139 del 4 giugno 2012.

Con specifico riferimento alle spese per rappresentanza è stato, altresì, accertato che l'Ente ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa, segnatamente dall'art. 16 D.L. 138/2011 in ordine alla redazione – ed al successivo invio alla Sezione Regionale di controllo – del prospetto recante l'elenco delle spese di rappresentanza alla stregua del quale risulta attestata una spesa complessiva di € 1.563,02.

Nondimeno, in corso di istruttoria, chiesti chiarimenti circa l'adozione di norme regolamentari ovvero di linee guida per la disciplina di dettaglio, l'Ente rappresentava la



manca di specifica regolamentazione evidenziando, peraltro, come si verta in tema di importi di minima rilevanza e come per tali spese, sostenute, comunque, a seguito di decisione degli organi di governo dell'Ente, si proceda secondo le consuete modalità tramite determinazione di liquidazione.

2. Organismi partecipati

Nella relazione al rendiconto 2011 l'Organo di revisione ha attestato la sussistenza di partecipazioni in organismi che, già oggetto di controllo - in ragione delle perdite registrate - nell'ambito delle verifiche al rendiconto 2010 (cfr. deliberazione n. 76/2010), anche nell'esercizio in esame presentano un risultato negativo.

Si richiamano, a tal fine, i dati compendati nella tabella che segue:

DENOMINAZIONE	QUOTA	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	VALORE DELLA PRODUZIONE	RISULTATO DI ESERCIZIO
Farmacia comunale centro s.r.l. - Società unipersonale del Comune di Castelfidardo	51,00	80.000,00	37.781,00	931.930,00	-74.814,00
AnconAmbiente s.p.a	0,425	5.235.000,00	5.272.960,00	29.507.578,00	-190.042,00
Conerobus s.p.a.	0,600	12.355.705,00	11.025.127,00	36.441.109,00	-867.932,00
Sic 1 s.r.l.	0,100	105.800,00	-2.381.437,00	496.107,00	-2.566.601,00

In questa prospettiva, pur a fronte di partecipazioni talora di non rilevante significatività, sono stati svolti approfondimenti e chiesti chiarimenti in ordine alle cause dei consistenti risultati negativi registrati dagli organismi citati ed alle eventuali ricadute di tipo economico-finanziario sul bilancio cui l'Amministrazione ha fornito circostanziato riscontro, ancorché parziale, attesa la mancanza di informazioni da parte della AnconAmbiente Spa e della Conerobus Spa.

A tal riguardo si è, peraltro, acclarato che l'Ente, in vista di una complessiva razionalizzazione delle partecipazioni detenute ed al fine di verificarne la conformità all'articolato corpus normativo che regola la materia, ha provveduto, giusta deliberazione di Consiglio n. 47 del 16 luglio 2013, ad una complessiva ricognizione delle stesse determinandosi, all'esito, alla dismissione, tra le altre, di quelle di cui alla citata tabella siccome ritenute non strettamente indispensabili alle finalità istituzionali dell'Ente e, comunque, afferenti ad organismi in perdita da più esercizi.

Con specifico riguardo alla Farmacia Comunale Centro s.r.l. - per la quale l'Organo di revisione ha attestato la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2482 bis c.c. (riduzione di oltre un terzo del capitale sociale) e la mancata adozione di determinazioni in merito alla copertura delle perdite - l'Ente ha precisato che, in alternativa alla dismissione necessitata



dalle perdite triennali registrate, sono allo studio, anche alla luce del parere richiesto sul punto alla Sezione regionale (cfr. deliberazione n. 38/2013), soluzioni alternative quale la acquisizione della quota del 49% detenuta dalla Asur Marche in vista di una successiva fusione con altra società comunale che gestisce medesimo servizio di farmacia sì da conseguire economie gestionali.

Prendendo le mosse dalle attestazioni dell'Organo di revisione circa la sussistenza di numerose partecipazioni, anche indirette, in società in liquidazione sono state effettuate verifiche circa lo stato delle relative procedure in ordine alle quali l'Amministrazione ha fornito dettagliati elementi conoscitivi anche alla stregua delle specifiche richieste di informazioni richieste agli organismi interessati offerte in comunicazione.

RITENUTO

La Sezione, pur evidenziando l'insussistenza – nei limiti degli accertamenti svolti – di irregolarità contabili suscettive di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, nell'ottica della sana gestione finanziaria ed in ragione della natura collaborativa della funzione di controllo, segnala alla attenzione della Amministrazione i profili dianzi richiamati e le considerazioni che seguono:

Quanto agli accertamenti in tema di contenimento spese, e con specifico riguardo a quelle di rappresentanza, nel darsi atto della puntuale osservanza delle prescrizioni di legge – anche con riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale – e delle deduzioni svolte dalla Amministrazione, rileva il Collegio come l'evoluzione della normativa in *subiecta materia* evidenzi non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza – adottato con D.M. Min. Interno del 23 gennaio 2012 – da allegarsi al rendiconto a mente del disposto di cui all'art. 16 comma 26 D.L. 138/2011 evidenzi, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, dalla giurisprudenza (stretta correlazione con le finalità istituzionali, sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa, rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini).

In questa prospettiva, a parere del Collegio, risulta conforme alle chiare indicazioni del legislatore ed a principi di sana gestione finanziaria, l'adozione di specifica regolamentazione che, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo, declini e positivizzi i richiamati principi apprestando una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di rilievo quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza e l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, la individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile delle stesse etc.

Non può disconoscersi, comunque, che trattasi di scelte di pertinenza esclusiva dell'Ente alla cui discrezionalità compete ogni valutazione in ordine al se ed al come determinarsi rispetto alle spese di cui trattasi.

Quanto alle verifiche ed ai controlli svolti in tema di organismi partecipati, la Sezione, nel prendere atto della puntuale ricognizione delle partecipazioni posta in essere dalla Amministrazione, della attenta ponderazione svolta – alla luce del complesso di norme che regolano la materia – con riguardo a ciascuna di esse nonché delle determinazioni assunte, segnala la necessità, vista la particolare congiuntura economica ed al fine di conferire effettività alle scelte adottate, di un attento monitoraggio delle procedure di dismissione e di una adeguata ponderazione delle vicende relative alla Farmacia Comunale Centro s.r.l. atteso che la stessa, per come attestato dall'Organo di revisione, versa nelle condizioni di cui all'art. 2482 bis c.c. e di adottare senza indugio idonei provvedimenti

Segnala, altresì, la necessità di un attento monitoraggio delle procedure di liquidazione in corso.

Tanto premesso, la Sezione

INVITA

- l'Ente a valutare l'opportunità di procedere, pur in difetto di un preciso obbligo di legge, alla adozione di specifica disciplina per le spese di rappresentanza;
- ad operare un costante monitoraggio delle procedure di dismissione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 47/2013 e di quelle di liquidazione in corso – ancorchè afferenti a partecipazioni indirette;
- ad operare un costante monitoraggio delle vicende relative alla Farmacia Comunale Centro s.r.l. e di adottare senza indugio idonei provvedimenti;

DISPONE

Che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Castelfidardo.


Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 13 novembre 2013

Il Presidente
Renzo D. Luca



Il relatore
Valeria Franchi



DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL

13 NOV. 2013

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dr. Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



3 DOC. INTERNO N.:34873233 del 18/11/201

LA 11 1902 11 1111001

11111